

**Pubblicato il 08/11/2021**

**Sent. n. 7091/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2017, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Prisco e Domenico Pezzella, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia, contro

Comune di Cesa, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento:

della sanzione amministrativa per irregolarità edilizia prot. n. [omissis] (Prot. N. [omissis] per il Comune di Grumo Nevano), notificata in data [omissis], con la quale è stato ordinato al ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pari ad €516,40.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1.- Riferisce il ricorrente, [omissis], di essere proprietario di un immobile al piano terra di 40 mq, con antistante area esterna libera pertinenziale, sito nel Comune di Cesa (Caserta) alla Via [omissis], contraddistinto al catasto [omissis].

Detto immobile è ora concesso in locazione a [omissis], la quale svolge attività commerciale per la vendita di frutta e verdura.

Sull'area pertinenziale esterna dell'immobile in questione, la precedente ditta locataria aveva realizzato una struttura, con funzione di riparo per i clienti nei giorni di grande calura ed in quelli di freddo e pioggia. La struttura consiste in una tenda da sole, con portanti in ferro e plastica, ancorata in vasi da fiori per garantirne la tenuta e la stabilità, in ogni caso removibile all'occorrenza.

Con nota del 10 maggio 2013, la locataria comunicava all'amministrazione l'installazione della struttura.

L'amministrazione, con nota prot. n. [omissis] notificata il successivo 15, comunicava al ricorrente l'imposizione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 516,45 per asserita violazione dell'art. 22 d.p.r. 380/2001, sul presupposto che si trattasse di un'opera eseguita in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

2.- Con l'odierno ricorso, notificato il 13 febbraio 2018 e depositato il successivo 14 marzo, [omissis] ha impugnato la predetta nota, deducendo le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 10, 22, 31 e 32 d.p.r. n. 380 del 2001; violazione del principio di proporzionalità.

L'amministrazione ha irrogato la sanzione in base all'erroneo presupposto che si tratti di un'opera realizzata in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, non considerando che la stessa, peraltro di ridotte dimensioni, costituisce "pertinenza" posta al servizio di un immobile già esistente e legittimamente costruito sottratta, in quanto tale, al regime della concessione edilizia (ora permesso di costruire) o della DIA (rectius: SCIA).

Del resto, la comunicazione per l'installazione di una tenda da sole rimovibile è stata correttamente depositata presso l'amministrazione con la menzionata nota prot. n. 3238 del 10 maggio 2013 dai precedenti locatari.

Inoltre l'attuale esercente dell'attività commerciale ha provveduto a regolarizzare la sua posizione in relazione all'imposta di pubblicità per un insegna di 4,78 mq posta su Via [omissis] ed acquisita dal Comune il [omissis] con nota prot. n. [omissis].

L'amministrazione comunale di Cesa, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La causa è stata inserita nel ruolo dell'udienza pubblica del 27 ottobre 2021, calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell'arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a.

A conclusione dell'udienza, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 17 D.L. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3.- Il ricorso è infondato.

3.1.- La comunicazione presentata all'amministrazione comunale dalla precedente locataria aveva ad oggetto, testualmente: "l'installazione, ..., di una tenda da sole apribile manualmente, del tipo Tempotest.

Risulta, invece, essere stata eretta una: "Struttura portante in ferro con tenda fissata in vasi di cemento con sovrastante telone avente dimensioni in pianta di ml 4,00x5,10 per una sup. complessiva di mq. 20,40 con altezza di gronda di ml. 2,50 e altezza di colmo di ml. 2,90".

3.2.- Orbene, secondo condivisibile giurisprudenza, si ha una pergotenda se l'opera principale è costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all'estensione della tenda. Solo al ricorrere di queste caratteristiche non necessita il permesso di costruire, potendo la pergotenda essere ricondotta all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.p.r. 380/2001 (TAR Bologna, sez. II, 9 marzo 2021, n. 237).

3.3.- E' pur vero che, sempre secondo condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 201, n. 840), l'opera principale non è l'intelaiatura in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

3.4.- Tuttavia, nel caso specifico, è evidente la realizzazione di un'opera diversa ed avente un impatto di gran lunga superiore rispetto ad una semplice tenda da sole, per come era stata comunicata dagli interessati.

Appaiono, infatti, rilevanti sia l'esistenza di una "struttura portante in ferro" sia il fatto che la tenda sia fissata in vasi di cemento. Questi elementi costruttivi, benché rivestano la precisa funzione di ancorare stabilmente al suolo la tenda e, quindi, di renderla permanente, non sono stati affatto indicati nella comunicazione inoltrata a suo tempo al comune.

3.5.- Se quindi può condividersi con l'orientamento secondo cui la pergotenda non può considerarsi struttura di nuova costruzione, con conseguente non necessità del permesso di costruire, ai sensi

dell'art. 10 d.p.r. 380/2001 (Cons. stato 840/2021, cit; Tar Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 48), deve però considerarsi che l'inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi. Non vi rientrano al contrario quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile, implicano una significativa incidenza sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio.

4.- In conclusione, non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente (TAR Venezia, sez. II, 19 marzo 2020, n. 272), aspetto che ricorre nel caso in esame, per il quale l'amministrazione ha correttamente valutato la non sufficienza della comunicazione di inizio lavori, occorrendo invece la SCIA, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) d.p.r. 380/2001 che rimanda all'art. 3, comma 1, lett. b) medesimo decreto.

Non si dispone sulle spese in assenza di costituzione del comune di Cesa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 - con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO